

STATUTO

Art 1

Nello spirito della costituzione repubblicana ed in base agli artt. 36 e seg. del codice civile, è costituita con sede in Palermo, via Libertà, 58, un'associazione che assume la denominazione di "Lega Contro la Droga, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", indicata di seguito con la sigla "L.C. D. - ONLUS".

SCOPI FINI E ATTIVITA

Art. 2

La L.C.D.- ONLUS non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché della formazione.

L'associazione è apolitica, apartitica, a-ideologica e aconfessionale, ed è pertanto tassativamente vietata la promozione di interessi economici, politici, sindacali e/o di categoria, religiosi, di:

- soci e amministratori e dipendenti;
- soggetti che fanno parte dell'associazione e/o prestano la loro attività in favore dell'associazione;
- soggetti che effettuano erogazioni liberali all'associazione.

Art. 3

L'Associazione L.C.D.-ONLUS è contraria a qualunque forma di dipendenza, ispira le sue iniziative al rispetto della personalità globale dell'uomo ed è pertanto contraria ad ogni forma di emarginazione, di violenza, di sopraffazione e di primato aprioristico. Si pone pertanto, nei confronti delle tossicomanie, come delle altre forme di emarginazione (fisica, politica, culturale, etnica), in atteggiamento di rispetto della ineliminabile dignità umana di ogni emarginato, nonché di sforzo di comprensione della loro storia personale, di condivisione e solidarietà non permissivistica ma responsabile. Si fa promotrice inoltre del recupero delle potenzialità esistenti e delle energie sane della società, affinché diventino risorsa condivisibile e condivisa.

Lo scopo principale è quello di fornire una serie di servizi e di attività rivolti ai soggetti tossicomani favorendo:

- a) la promozione di iniziative dirette - e sostenere quelle di altri gruppi - di solidarietà responsabile intorno al tossicodipendente, per aiutarlo a trovare la forza e la volontà di liberarsi dalla dipendenza psichica dalla droga e di reinserirsi positivamente nella società;

b) la promozione e la costruzione di concrete iniziative per i tossicodipendenti e per le loro famiglie: centri di accogliimento e comunità in cui ospitare i giovani che scelgono la via della propria liberazione e del recupero alla società;

c) l'aiuto alle famiglie di tossicomani per uscire dall'isolamento angoscioso in cui sono abbandonate dalla società organizzata e a inserirsi nell'azione sociale per la salvezza dei giovani dall'autodistruzione;

d) la promozione il sostegno e la condivisione di iniziative di lotta contro il mercato della droga, premendo perchè le istituzioni compiano interamente il proprio dovere in tale direzione e perchè siano mobilitati i mezzi adeguati alla portata del problema;

e) l'attuazione, anche con la partecipazione diretta, dell'opera di informazione diretta, globale e corretta e di prevenzione nelle scuole, nei posti di lavoro e nel territorio, come presupposto di un vasto e consapevole movimento di autodifesa dei giovani.

Art.4

L'associazione ha, quindi, come fine la progettazione, l'organizzazione, e la gestione di interventi nelle aree che mirano all'integrazione sociale e al superamento degli stati di disagio e sofferenza. Aree sia di rilevanza personologiche e cliniche, inerenti l'utilizzo della gnoseologia scientifica della psicologia che di rilevanza sociale, inerenti l'utilizzo della gnoseologia sociologica, pedagogica e antropologico-culturale.

Art.5

Oltre le attività di cui all'art.3 la L.C.D.-ONLUS si propone di fornire a tutti i cittadini e a tutti gli stranieri della comunità i seguenti servizi:

- a) prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcol. Con particolare attenzione a:
- favorire l'estensione di attività volontarie e solidaristiche coi tossicomani, ad opera di gruppi animati da seri e concreti propositi, nell'ambito di un coordinamento di tutte le iniziative pubbliche e private;
 - avanzare proposte operative alle istituzioni decentrate del potere locale (consigli di quartiere, U.S.L., distretti scolastici, ecc.) per aiuto ai tossicomani, nel proprio ambito territoriale;
 - chiedere alla Pubblica Amministrazione (Comuni, Provincia, Regione, Enti Pubblici, Comunità Europea) la messa a disposizione alla L.D.C.- ONLUS e ad altri gruppi, di

immobili e terreni, nonché il finanziamento per il restauro, le attrezzature e la gestione degli spazi acquisiti, da utilizzare per le iniziative indicate nel presente articolo;

- organizzare servizi, attività culturali ed ogni altra iniziativa atta ad elevare il livello di conoscenza globale sul problema droga, l'educazione sociale dei cittadini e la presa di coscienza del valore pregiudiziale della lotta contro la droga nella complessiva aspirazione della gente alla pace e una convivenza civile, senza alcun pregiudizio per eventuali somministrazioni controllate nell'ambito di progetti sperimentali;

- stabilire rapporti con gli ambienti del teatro, del cinema, della musica, delle arti figurative, delle comunicazioni audiovisive, dell'informazione, delle attività educative e formative, al fine di sensibilizzarli sul problema delle tossicodipendenze e sollecitare una seria produzione culturale di sostegno alla lotta contro la droga.

b) fornire prestazioni ritenute necessarie dalla L.C.D.- ONLUS, tra quelle demandate ai servizi per i tossicodipendenti e alcolodipendenti di cui alla legge nazionale T.U. 309/90 e successive modifiche e integrazioni, e secondo, le modalità determinate dalla giunta regionale della Sicilia ai sensi della l.r. 21.8.1984 n. 64 e successive modifiche integrazioni.

c) attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti - nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria - interessando in via prioritaria, quanto è possibile, la famiglia.

d) realizzare attività di educazione alla salute e di prevenzione, in particolare:

- studio e individuazione dei fattori e situazioni a rischio ed analisi della situazione socio-ambientale con particolare riferimento alla condizione giovanile e della famiglia.

- azione preventiva finalizzata a garantire l'acquisizione e il mantenimento dell'autodeterminazione e dell'autorealizzazione della persona, garantendo l'equilibrio della sfera cognitiva, affettivo-relazionale e psicomotoria anche attraverso opuscoli e manifesti, materiale documentario e bibliografico, sussidi audiovisivi, preparati con particolare attenzione, al fin di predisporre strumenti informativi aggiornati e caratterizzati dalla semplicità e chiarezza degli elementi qualificanti l'informazione.

e) progettare ed eseguire interventi di prevenzione su gruppi a rischio o su comunità.

f) svolgere indagini sulla situazione rappresentata dai portatori delle domande di aiuto o di consulenza sia esso tossicodipendente, alcolista, genitore, amico, coniuge, datore di lavoro o collega di lavoro, insegnante.

g) curare il raccordo con le prestazioni effettuate dagli altri servizi privati e pubblici.

h) realizzare interventi utili a favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo.

i) realizzare attività sul sistema psicologico di cui la persona in difficoltà fa parte attraverso gruppi di genitori, coppie, coetanei, compagni di scuola e di giochi, di insegnanti e di quanti altri ne facciano richiesta.

- l) comunità terapeutiche residenziali e/o diurne per la terapia e il reinserimento dei tossicodipendenti, minori e adulti, e alcoldipendenti.
- m) interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria in collaborazione con il provveditorato agli studi, i distretti scolastici e gli altri organi collegiali, nonché gli enti locali e le Aziende UU. SS. LL. e gli Istituti Penitenziari con i quali si possono stipulare convenzioni rispetto agli interventi di cui al presente articolo dello statuto.
- n) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile, la consulenza sui mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile e nel rispetto delle convenzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti attraverso terapie della coppia e della famiglia ai sensi delle leggi regionali relative e successive modificazioni.
- o) la tutela della salute della donna e del concepito; la divulgazione di informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso con interventi di consulenza sessuologica e genetica, ai sensi delle leggi regionali relative e successive modifiche e integrazioni.
- p) case famiglia di prima accoglienza e/o di accoglienza temporanea o permanente per tossicodipendenti, handicappati lievi, per minori a rischio e in affidamento da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi delle leggi regionali e loro successive modifiche e integrazioni.
- q) comunità terapeutiche per nevrotici, depressi e disturbati nel comportamento.
- r) realizzare interventi culturali, sociali per l'impiego costruttivo del tempo libero per giovani, famiglie, anziani e attività di carattere culturale, ricreativo e scientifico per la formazione permanente dei giovani, degli adulti, degli anziani, al fine di contribuire alla promozione umana nonché alla crescita e allo sviluppo della persona.
- s) servizi di assistenza anche domiciliari e gestione o creazione di centri diurni, residenziali, semi-residenziali, anche temporanei, e di incontro e case famiglia e/o alloggio per persone anziane e autosufficienti, semisufficienti e inabili, ai sensi della legge regionale 22/86 e leggi regionali relative e loro successive modifiche e integrazioni.
- t) istituzione e/o gestione di equipe multidisciplinari per attività richieste da enti pubblici e privati.
- u) istituzione e gestione di centri studi e scuole di formazione e qualificazione professionale.
- v) costituzione di centri polifunzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 7

Per lo svolgimento delle proprie attività ed il raggiungimento degli scopi l'associazione potrà acquistare beni immobili e mobili, accettare donazioni e, con il beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà servirsi di strutture pubbliche o con queste convenzionate, private, regionali, nazionali ed estere oltre al convenzionamento diretto con enti pubblici o privati; potrà altresì promuovere la formazione e la costituzione di associazioni che abbiano fini ed oggetto analogo al proprio, anche se più ristretto, affiliando dette associazioni alla L.C.D. come associazione madre di riferimento.

Art. 8

L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Il patrimonio della L.C.D.-ONLUS è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

L'associazione potrà alienare i beni ricevuti destinando i ricavati della vendita alle proprie finalità istituzionali.

Art. 10

Il fondo di dotazione iniziale della L.C.D.-ONLUS è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori rilevabili dall'atto costitutivo.

Per l'adempimento dei suoi compiti la L.C.D.-ONLUS dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla L.C.D.-ONLUS;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:

fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche e private per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Le entrate della Associazione dovranno essere interamente utilizzate per i fini dell'associazione stessa, allo scopo di sostenere economicamente le sue attività e pagare le relative spese di gestione, ivi compresi fornitori e terzi datori d'opera.

Il 10% degli avanzi netti di gestione dell'Associazione dovranno obbligatoriamente essere accantonate a fondo di riserva.

Art. 11

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla L.C.D.-ONLUS da parte di chi intende aderire alla stessa. L'aderente alla L.C.D. - ONLUS ha diritto a ricevere una tessera. E' comunque facoltà degli aderenti alla L.C.D. - ONLUS di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Il consiglio direttivo fissa annualmente una quota associativa di partecipazione, a copertura delle spese generali di esercizio. Il mancato pagamento di tale quota per due anni consecutivi comporta la esclusione del socio inadempiente.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della L.C.D.-ONLUS nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla L.C.D.-ONLUS, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla L.C.D.-ONLUS a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono aderenti alla L.C.D.-ONLUS:

- i fondatori;
- i soci dell'associazione;
- i benemeriti dell'associazione;
- i beneficiari dell'associazione.



L'adesione alla L.C.D.-ONLUS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione alla L.C.D.-ONLUS comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della L.C.D.-ONLUS.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della L.C.D.-ONLUS.

Sono soci della L.C.D.-ONLUS coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza. Possono essere adulti e giovani di ambo i sessi, interi nuclei familiari, operatori socio-psico-medici, educatori ed altri esperti che accettino l'ispirazione generale e le finalità della L.C.D.-ONLUS, nonché Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle della L.C.D.-ONLUS.

Possono far parte della L.C.D.-ONLUS in qualità di soci quelle Società, Associazioni, Enti pubblici e privati, che per la loro attività abbiano dato o possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità della L.C.D.-ONLUS o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dalla L.C.D.-ONLUS medesima.

Sono beneficiari della L.C.D.-ONLUS coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

Sono benemeriti della L.C.D.-ONLUS coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

Chi intende aderire alla L.C.D.-ONLUS deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione e codice fiscale, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che la L.C.D.-ONLUS si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro dieci giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di ricevimento, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea, nella sua prima convocazione.

Chiunque aderisca alla L.C.D.-ONLUS può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa attraverso la presentazione per iscritto della domanda di recesso al consiglio direttivo della L.C.D.-ONLUS. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle indicazioni del presente statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali alla L.C.D.-ONLUS.

Le espulsioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri che comunicherà la decisione tramite lettera raccomandata A.R.. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale, entro quindici giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione, di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.


Il Consiglio Direttivo valuterà con le maggioranze di cui sopra se eventuali attività svolte dal singolo socio si pongano in antagonismo o siano di nocumento rispetto alle attività sociali, richiedendo in tal caso la cessazione della attività in oggetto, pena altrimenti l'esclusione del socio inadempiente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Sono organi della L.C.D.-ONLUS:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione ;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei Probiviri.



ASSEMBLEA

Art. 14

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla L.C.D.-ONLUS. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Essa è convocata con annunzio scritto recapitato a domicilio o tramite lettera raccomandata A.R., almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri. Si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- provvede ogni quattro anni alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio sindacale e dei probiviri. La

votazione dell'assemblea per le elezioni delle cariche sociali sarà fatta a scrutinio segreto. Prima delle votazioni, saranno nominati dall'assemblea la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni. I nuovi eletti saranno immediatamente immessi nell'esercizio delle loro funzioni previa loro accettazione scritta.

L'assemblea:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;
- ogni qual volta ne faccia richiesta il collegio sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata, almeno un quinto dei soci.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione della L.C.D.-ONLUS, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.




Le votazione possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, con delega scritta, un altro associato. Ciascun socio non può rappresentare più di un associato

L'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è presieduta dal presidente della L.C.D.-ONLUS ed, in sua vece da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15



La L.C.D.-ONLUS è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti tra i soci, compreso il presidente, il vice presidente e il tesoriere. Il comitato dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo:

- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e la espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo nomina il comitato esecutivo. Inoltre può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso costituite. Detti responsabili possono partecipare a riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del presidente se la votazione è palese, se la votazione è segreta, la parità comporta la reiezione della proposta.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, trascritto nell'apposito libro, viene firmato dal presidente e dal membro del consiglio che lo ha redatto.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

IL PRESIDENTE

Art. 16

Al presidente della L.C.D.-ONLUS spetta la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estanei al consiglio stesso ma che comunque facciano parte dell'associazione.

Al presidente della L.C.D.-ONLUS compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandole di idonee relazioni.

Il presidente, su autorizzazione della assemblea, può cumulare in sé anche la carica di tesoriere.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 17

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazioni delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.



LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la L.C.D.-ONLUS tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché il libro degli aderenti alla L.C.D.-ONLUS.

IL TESORIERE

Art. 20

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consultivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21

Il collegio dei probiviri, che svolge anche funzioni di collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. I poteri e i doveri del collegio sono quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I membri del collegio dei probiviri deliberano secondo le norme dell'arbitrato, pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudici nel modo che ritengono più opportuno assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive e per esporre le loro repliche.

I membri del Collegio hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni di controllo sulla amministrazione sociale e per fornire pareri.

Il Collegio ha diritto di accedere a tutti gli atti e libri sociali, per controllare la bontà e regolarità della gestione degli amministratori.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO


Art. 22

La L.C.D.-ONLUS annualmente redige il bilancio o un rendiconto; tale redazione annuale di bilancio è assolutamente obbligatoria ed inderogabile. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede della L.C.D.-ONLUS nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.



AVANZI DI GESTIONE

Art. 23

Alla L.C.D.-ONLUS è vietato la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La L.c.d. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO

Art. 24

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la L.C.D.-ONLUS ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 25

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Palermo.

LEGGE APPLICABILE

Art. 26

Per disciplinare ciò che non è previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e alle norme che regolano la materia delle ONLUS.

Firmato: **FILETI** Maria Adriana, **ARENA** Luisa, **BORRUSO ACCARDO** Angela, **BORRUSO** Ernesto, **BORRUSO** Gioacchino, **CALDERARO** Giacomo, **CARLINO** Anna Maria, **CHIAPPARA** Cristina, **FARRO** Giovanni, **GAMBITTA** Giuseppa, **GUGINO** Carolina, **LA PLACA** Marilena, **IGNOFFO** Maria Concetta, **LUPPINO** Antonia, **MIGNOSI** Raimondo, **MUSSOLIN** Vittorio, **ROMANO** Concetta, **SCIORTINO** Salvatore, **VIOLA** Antonino, **TRUDEN** Benito, **RAZZANELLI** Leonarda, **CIPRIANO** Claudio, **BURGIO** Carmela, **Dott. Vincenzo MARRETTA** Notaio.